



Atto del Sindaco Metropolitano

N. 1 del 08/01/2019

Classifica: 002.03

(6930927)

<i>Oggetto</i>	REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. INTEGRAZIONE ART. 15, COMMA 5
----------------	--

<i>Ufficio Proponente</i>	DIREZIONE GENERALE
<i>Dirigente/ P.O</i>	DEL REGNO VINCENZO - DIRETTORE GENERALE
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Il Sindaco Metropolitano

Su proposta del Consigliere Delegato, BARNINI BRENDA

VISTA la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l'art 1, comma 50, sulla applicabilità alle Città Metropolitane delle disposizioni in materia di comuni di cui al D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO:

- che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime e che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della stessa legge il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;
- che con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana;

VISTI:

- l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce a ciascuna Amministrazione locale autonomia regolamentare in materia di organizzazione, ed in particolare il potere di disciplinare “con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità” e di provvedere “all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;
- l'art. 48, comma 3, del citato D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta la competenza all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i seguenti articoli dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze:

- art.1, comma 3, sui principi ai quali l'ente deve uniformare la propria organizzazione;
- art.12, comma 1 lettera b), sulla competenza all'adozione del Regolamento degli Uffici e di Servizi;
- art 23, commi 2 e 3, sulla possibilità di avvalersi delle opportunità di cui all'art. 110 TUEL e sugli obiettivi da perseguire nella organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la disposizione transitoria n. 1 sulla applicabilità dei regolamenti della Provincia di Firenze;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i con particolare riferimento all'art. 110, rubricato “incarichi a contratto”, il quale prevede che *“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità..... 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della provincia in carica”.....*

DATO ATTO che il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 94 del 17/6/2014 e modificato con Atti del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/6/2015, n. 2 del 29/2/2016, n. 3 del 24/2/2017, n. 3 del 20/2/2018 e n. 19 dell'8/11/2018, prevede entrambe le opportunità di cui all'art. 110 sopra citato e cioè contratti a tempo determinato per figure dirigenziali in dotazione organica (art. 110, comma 1, TUEL) e contratti a tempo determinato per figure dirigenziali fuori dotazione organica (art. 110, comma 2, TUEL);

CONSIDERATO che:

- la dirigenza con contratto a tempo determinato in dotazione organica copre posti direttamente collegati all'assolvimento delle funzioni fondamentali dell'Ente, il cui venir meno può avere conseguenze negative nell'organizzazione dei servizi, soprattutto in un momento storico in cui le assunzioni sono state fortemente limitate con impossibilità di sostituire i dirigenti di ruolo cessati a vario titolo con figure con contratto a tempo indeterminato;
- è necessario pertanto che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 110 sopra riportata trovi adeguata regolamentazione all'interno del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, al fine di evitare una interruzione nell'espletamento delle funzioni dirigenziali in materie che la legge assegna direttamente alla Città metropolitana;

RAVVISATA a tal proposito l'opportunità di sostituire all'interno del suddetto Regolamento, al Titolo III “La struttura amministrativa e la performance”, Capo I “Organi di direzione e strutture operative”, art. 15 “Incarichi dirigenziali”, il comma 5 che attualmente recita “La durata degli incarichi dirigenziali non può essere di norma inferiore a tre anni né superiore alla scadenza del mandato del Presidente. In ogni caso, la cessazione dalla carica del Presidente per un qualsiasi motivo comporta l'automatica cessazione dell'incarico dirigenziale, con effetto alla data precedente il giorno in cui è efficace l'atto di nomina da parte del successivo Presidente” come segue “La durata degli incarichi dirigenziali non può essere di norma inferiore a tre anni né superiore alla scadenza del mandato del Sindaco metropolitano (ex Presidente). La cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano (ex Presidente) per un qualsiasi motivo comporta l'automatica cessazione dell'incarico dirigenziale, con effetto alla data precedente il giorno in cui è efficace l'atto di nomina da parte del successivo Sindaco metropolitano (ex Presidente). Sono prorogati di trenta giorni esclusivamente gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL; entro tale termine il Sindaco metropolitano, con proprio atto espresso e motivato, può disporre la proroga fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni. Gli incarichi dirigenziali conferiti a personale assunto con contratto a tempo indeterminato restano confermati fino a nuovo atto del Sindaco metropolitano;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto di natura regolamentare che non ha effetti diretti sul bilancio dell'Ente;

DISPONE

di sostituire all'interno del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 94 del 17/6/2014 e modificato con Atti del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/6/2015, n. 2 del 29/2/2016, n. 3 del 24/2/2017, n. 3 del 20/2/2018 e n. 19 dell'8/11/2018, al Titolo III "La struttura amministrativa e la performance", Capo I "Organi di direzione e strutture operative", **art. 15** "Incarichi dirigenziali", il **comma 5** come segue "La durata degli incarichi dirigenziali non può essere di norma inferiore a tre anni né superiore alla scadenza del mandato del Sindaco metropolitano. La cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano per un qualsiasi motivo comporta l'automatica cessazione dell'incarico dirigenziale, con effetto dalla data precedente il giorno in cui è efficace l'atto di nomina da parte del successivo Sindaco metropolitano. Sono prorogati di trenta giorni esclusivamente gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL; entro tale termine il Sindaco metropolitano, con proprio atto espresso e motivato, può disporre la proroga fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni. Gli incarichi dirigenziali conferiti a personale assunto con contratto a tempo indeterminato restano confermati fino a nuovo atto del Sindaco metropolitano".

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>"